Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 luglio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 luglio 1960, n. 676.

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 2.

Nel programma di costruzioni di nuclei rurali e urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività in tale settore, da attuare ai sensi del citato art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, possono essere comprese iniziative per la divulgazione dei risultati dei detti studi, nonchè l'attuazione di cantieri sperimentali.

Art. 3.

Per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi, oltre che di enti scientifici, universitari o professionali, anche di singoli esperti ovvero provvedervi in amministrazione diretta.

Art. 4.

Le modalità di assegnazione degli alloggi da costruirsi per l'attuazione del programma sperimentale saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici in vista delle particolari finalità di studio cui è destinato l'uso di detti alloggi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI — COLOMBO — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 2 luglio 1960, n. 677.

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella del 6,73 per cento necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento e quella del contributo concesso ai Comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera *c*) dell'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo è aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni; e, per l'esercizio 1964-65, non potrà essere inferiore a lire 150 milioni.

Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale è stato modificato con l'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 luglio 1960, n. 678.

Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SPATARO — TOGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 luglio 1960, n. 679.

Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 16.180.000 a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile previsto dalla legge 31 marzo 1955, n. 209, a favore della Fondazione « Centro internazionale radio-medico - C.I.R.M. » è elevato a lire 29.180.000 a decorrere dal 1° luglio 1960.

Art. 2.

E' concesso al medesimo Centro internazionale radio medico - C.I.R.M., un contributo straordinario di lire 60 milioni da inscriversi nel bilancio del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1962-63.

Art. 3.

Al maggiore onere di lire 33 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione di lire 13.000.000 e di lire 20.000.000 dei fondi speciali inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio 1960-61, destinati a far fronte ad oneri — rispettivamente — di carattere ordinario e di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Del Consiglio di amministrazione del C.I.R.M. fa parte di diritto un rappresentante del Ministero della sanità, nominato dal Ministro, il quale rimane in carica tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — JERVOLINO — TAVIANI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 680.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'Istituto Salesiano San Francesco di Sales, con sede in Catania.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Opera San Giovanni Bosco in Sicilia » dell'Istituto Salesiano San Francesco di Sales, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 681.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Forame del comune di Attimis (Udine).

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 ottobre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 3 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Forame del comune di Attimis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 682.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in frazione Gerbido del comune di Grugliasco (Torino).

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in frazione Gerbido del comune di Grugliasco (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 683.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in località La Manna del comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 1° gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in località La Manna del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 684.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barazzetto del comune di Coseano (Udine).

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 21 dicembre 1959, integrato con dichiarazione e prospetto del 25 e 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barazzetto del comune di Coseano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960.

Aumento e rinnovo di contributi a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1584, con il quale venne costituito per un periodo di anni dieci tra lo Stato e la provincia di Grosseto un Consorzio allo scopo di promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo, della stessa Provincia;

Visti i successivi regi decreti 22 maggio 1939, n. 964 e decreto presidenziale 24 aprile 1952, n. 1886, con i quali il detto Consorzio venne rinnovato fino all'esercizio finanziario 1958-59;

Viste le deliberazioni 6 maggio 1959 dell'Amministrazione provinciale di Grosseto; 15 dicembre 1957 del comune di Castiglione della Pescaia; 22 dicembre 1957 del comune di Cinigiano; 7 dicembre 1957 del comune di Civitella Paganico; 8 agosto 1958 del comune di Isola del Giglio; 26 ottobre 1958 del comune di Magliano in Toscana; 14 marzo 1959 del comune di Grosseto; 30 dicembre 1958 del comune di Manciano; 30 novembre 1957 del comune di Monte Argentario; 20 novembre 1957 del

comune di Orbetello; 25 febbraio 1958 del comune di Pitigliano; 23 novembre 1957 del comune di Roccastrada; 28 dicembre 1958 del comune di Scansano; 13 ottobre 1958 del comune di Serano;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale di rimboschimento di Grosseto è rinnovato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, a tutto l'esercizio finanziario 1968-69; esso è costituito fra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Grosseto e i seguenti Comuni della provincia e gode dei contributi annui sotto precisati:

Amministrazione provinciale di Grosseto, delibera 6 maggio 1959	L.	200.000
Comune di Castiglione della Pescaia, delibera 15 dicembre 1957	»	10.000
Comune di Cinigiano, delibera 22 dicembre 1957	»	25.000
Comune di Civitella Paganico, delibera 7 dicembre 1957	»	20.000
Comune di Isola del Giglio, delibera 8 agosto 1958	»	5.000
Comune di Magliano in Toscana, delibera 26 ottobre 1958	»	10.000
Comune di Grosseto, delibera 14 marzo 1959	»	50.000
Comune di Manciano, delibera 30 dicembre 1958	»	47.480
Comune di Monte Argentario, delibera 30 novembre 1957	»	50.000
Comune di Pitigliano, delibera 25 febbraio 1958	»	15.000
Comune di Orbetello, delibera 20 novembre 1957	»	50.000
Comune di Roccastrada, delibera 23 novembre 1957	»	50.000
Comune di Scansano, delibera 28 dicembre 1958	»	15.000
Comune di Sorano, delibera 13 ottobre 1958	»	15.000
Totale	L.	562.480

Lo Stato concorre annualmente con un contributo uguale alla somma di quelli versati dagli Enti locali e cioè con L. 562.480 (cinquecentosessantaduemilaquattrocentottanta).

Tale importo sarà prelevato sul capitolo 86 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1960
Registro n. 10 Corpo forestale Stato, foglio n. 228. — D'ALENA

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1960.

Norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1960-3 gennaio 1961 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1960-3 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1960-3 gennaio 1961 mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

a) filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa oppure di cotone in mista intima con fiocco di canapa ovvero filati costituiti di fiocco di fibra artificiale in mista intima con fiocco di fibra sintetica o cotone, in misura superiore al 7 % oppure filati costituiti in fiocco di fibra sintetica in mista intima con fiocco di fibra artificiale o cotone, in misura superiore al 7 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno, salvo quanto disposto dal successivo art. 15;

b) filati costituiti di fiocco di fibra artificiale da solo o in mista intima con fiocco di fibra sintetica o cotone, in misura non superiore al 7 %; ovvero filati costituiti di fiocco di fibra sintetica da solo o in mista intima con fiocco di fibra artificiale o cotone, in misura non superiore al 7 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2745 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2402 per fuso-anno e per ciascun turno, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati di cui alla categoria cotonieri, lettere *a*) e *b*), deve avere una lunghezza non superiore a 45 mm.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami o rigenerato di fibra artificiale o sintetica oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica, di lunghezza inferiore a 55 mm. e, in ogni caso, contenenti o non, lana rigenerata in quantità non superiore al 5 % e misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

II) filati cardati costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza non superiore a 45 mm. e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri, lettera *a*).

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II) misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti e con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al comma I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati costituiti da materie prime come al comma II) prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri, lettera *a*);

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale o sintetica (fiocco o cascame) misuranti non più di 24.000 metri per kg. e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco di lunghezza non superiore a 70 mm. o cascame di lunghezza non inferiore a 55, ma non superiore a 70 mm.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*) costituiti di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, misuranti più di 24.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con le normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri 1, lettera *b*).

I filati di cui alla precedente lettera *b*) costituiti di solo cascame di fibra artificiale o sintetica, misuranti più di 24.000 metri per kg. vanno tassati con le normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri 1, lettera *a*);

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata o con fiocco, cascame, rigenerato di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate) od anche in mista intima con cotone (cascame, rigenerato) in misura non superiore al 60 % prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Quando nella mista di cui alla lettera *c*-I) venga impiegato cotone (cascame, rigenerato) in misura superiore al 60 % i filati prodotti non debbono misurare più di 6000 metri per chilogrammo;

II) da cotone (sodo, cascame, rigenerato) in misura non inferiore al 60 % in mista intima con lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % oppure con lana rigenerata in misura superiore al 5 % o con fiocco, cascame, rigenerato di fibra artificiale o sintetica o con altre fibre (cascami, rigenerate, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2420 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2117 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1936 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alle precedenti lettere *c*-I) e *c*-II) le ditte interessate debbono presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine o di cascame di lana nonchè le percentuali di cotone (sodo, cascame, rigenerato) che intendono impiegare nelle miste di cui sopra.

Nella predetta dichiarazione le ditte interessate alla produzione dei filati di cui alla lettera *c*-I), che impiegano nella mista cotone (cascame, rigenerato) in misura superiore al 60%, debbono altresì dichiarare che i filati da produrre non avranno lunghezza superiore a 6000 metri per chilogrammo.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controlleranno con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni, che la percentuale di lana (vergine, cascame) o di cotone (sodo, cascame, rigenerato) contenuta nelle miste nonchè il titolo del filato prodotto, rientrino nei limiti consentiti.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35% prodotti con filatoi indicati ai commi *c*-I) e *c*-II) vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

III) da materie prime come alle suindicate lettere c-I) e *c*-II) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5170 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4524 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4136 per fuso-anno;

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

e) filati cardati, contenenti non meno del 50% di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50% di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *d*-I).

Per le fabbriche di filati cardati, nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4, lettera *d*-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10% quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5% quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi « a campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno:

e) prodotti con filatoi « ad aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6212 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5680 per fuso-anno;

g)-I) filati pettinati costituiti di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4600 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4025 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3680 per fuso-anno.

Il fiocco da adoperare per la fabbricazione dei filati di cui alla lettera *g*)-I) deve avere una lunghezza superiore a 45 mm.

II) Per i filati pettinati costituiti da fiocco di fibre artificiali o da fiocco di fibre sintetiche diverse da quella acrilica, della lunghezza superiore a 45 mm, misuranti meno di 55.000 metri per chilogrammo, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite, in via provvisoria, dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici;

h) filati pettinati contenenti non meno del 50% di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50% di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettere *a*) e *b*), della categoria lanieri, nonchè per i filati pettinati del sottogruppo *g*), va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi L. 77 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16, è stabilita una misura d'imposta di L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 175 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati « burretta »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti 55.000 metri e più per ogni chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno L. 28.995;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 151.955.

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) e *f*) del successivo art. 25 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate alle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 9745.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 50.940.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, è risultata non superiore a kg. 4500 ed avente titolo medio non inferiore a 30 denari ma non superiore a 31 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 691.700;

II) stabilimenti presso i quali la produzione pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, è risultata superiore a kg. 4500 ed avente titolo medio superiore a 31 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.714.625;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.974.815;

c) filati di fibre polivinitiche:

stabilimenti presso i quali la produzione pro-filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959 è risultata compresa fra i limiti appresso indicati:

I) non superiore a kg. 3500, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 262.170;

II) superiore a kg. 3500, ma non a kg. 7100, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 86.720;

III) superiore a kg. 7100, ma non superiore a kg. 27.250, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.223.790;

IV) superiore a kg. 27.250, ma non superiore a kg. 27.500, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 241.200;

V) superiore a kg. 27.500, ma non superiore a chilogrammi 32.800, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 519.525;

VI) superiore a kg. 32.800, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.547.110;

d) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.757.695;

e) filati di fibre polietileniche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, è risultata non superiore a kg. 5000 ed avente un titolo medio non superiore a 500 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 316.600;

II) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, è risultata superiore a kg. 5000 ed avente un titolo medio superiore a 500 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 956.465.

L'imposta di cui ai numeri I) e II) è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata;

f) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 793.795.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a dieci per giornata.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 3.014.000;

b) filati di vetro a filamento discontinuo, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 589.725.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie di cui ai paragrafi 7), 8), 9), 10) e 11), calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli Uffici nel periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i singoli canoni di abbonamento sono stati calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti esportati da ciascun gruppo nel periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959.

12) *Categorie filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da filatoi a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non hà diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale o sintetica.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza e per i filati di fibre poliammidiche, polivinilìche e poliestere;

c) ad una filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo;

f) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

g) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E' però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro, nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengano compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione della convenzione di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione dell'imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Quando il sistema di lavorazione di cui al precedente primo comma abbia una durata non inferiore a 24 giorni lavorativi consecutivi, la lavorazione stessa può essere assoggettata a vigilanza saltuaria purchè i filatoi o le macchine da filiera dichiarati inattivi nei differenti turni siano raggruppati in un'unica sala e le macchine stesse siano contraddistinte con l'apposizione di apposito cartello indicatore, opportunamente colorato, recante il numero distintivo della macchina.

Detti cartelli, stabilmente fissati ai filatoi ed opportunamente suggellati dal funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere posti in maniera tale che le macchine da filiera e i filatoi inattivi nei singoli turni possano essere immediatamente identificati da qualsiasi punto della sala di filatura.

Le spese per tale vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'annata 4 gennaio 1960-3 gennaio 1961 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 giugno 1959.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati, a termine dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947, e convenzionati, i fabbricanti debbono farne preventiva comunicazione al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia di cui all'art. 4 del sopraindicato decreto ministeriale e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere preventivamente comunicato a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie d'imposta oppure le predette misure risultano variate rispetto a quelle dell'annata precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termine dello art. 5 della legge 22 marzo 1951, n. 205, a conguaglio dell'imposta a far tempo dal 4 gennaio 1960.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere

di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con la applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenze della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono indicare: la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, il numero dei fusi da mantenere attivi e quelli inattivi su ciascun filatoio nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di ridurre il numero delle filiere funzionanti su una o più macchine, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono indicare: la matricola delle macchine impiegate in tale lavorazione, il numero delle filiere da mantenere attive e quelle inattive su ciascuna macchina nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione delle filiere dichiarate inattive, suggella le macchine in modo da impedire l'eventuale montaggio di altre filiere in sostituzione di quelle smontate e determina le variazioni da apportare in dipendenza della particolare lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattiva una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o

delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri o di filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale o sintetica, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — ovvero con aspatrici o ritorcitrici opportunamente adattate o con altre macchine speciali diverse dai normali filatoi, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della Finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1), lettera *a*) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto della approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni contemplati nel presente decreto le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite, in via provvisoria, dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 17.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta al precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi del disposto dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, ed ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti, quando producano filati previsti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e misurati per ogni chilogrammo non meno di 4000 metri e non più di 20.000 metri, è in facoltà dell'Amministrazione di effettuare l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, mediante la installazione di appositi misuratori meccanici.

A tal uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualità della materia prima adoperata ed i titoli dei filati da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredata dei relativi disegni illustrativi.

Art. 19.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 18, l'Ufficio tecnico dispone per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei all'uso, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sull'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori dovranno essere forniti dalla ditta ed installati a sue spese.

Art. 20.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede — in contraddittorio col fabbricante — alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche del filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 21, l'imposta I_u corrispondente ad una unità segnata dal contatore.

Art. 21.

Nel caso che la filatura della lana venga effettuata con l'impiego di filatoi ring l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I_u = 0,007 \ n \times c \times f$$

dove:

n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore;

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tenere conto dello stiro (S). In tal caso la formula di cui al precedente comma diventa:

$$I_u = 0,007 \ n \times c \times f \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi e S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo del filatoio, alla specie della lavorazione ed alla materia prima impiegata può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m. 0,15 ÷ 0,25;

per i filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 ÷ 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 22.

Quando l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al precedente art. 18, venga effettuato col sistema del contatore, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo della lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) la quantità dei filati da ottenere distintamente per titolo;

4) i titoli dei filati da produrre;

5) il tipo del filatoio nonchè il numero distintivo del contatore ad esso applicato;

6) il numero dei fusi installati;

7) il numero dei fusi attivi;

8) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta da allegare alla dichiarazione di lavoro;

9) il numero delle unità del contatore corrispondenti alla imposta pagata;

10) il numero delle unità eventualmente residuate dalla precedente dichiarazione perchè non utilizzate.

Art. 23.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro, di cui al precedente art. 22, il fabbricante deve registrare su apposito cartellino di cui ciascun filatoio deve essere munito, il numero delle unità segnate giornalmente dal misuratore.

L'Ufficio tecnico disporrà per le necessarie verifiche nelle fabbriche, e, mediante saltuari controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle relative letture. Effettuerà, inoltre, periodici prelevamenti di campioni allo scopo di accertare che i titoli dei filati prodotti siano compresi entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 18.

Art. 24.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denunzia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dell'arresto.

Art. 25.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi, nei casi in cui è ammessa, fino alle date appresso indicate e sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1961;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi e imbianchiti) fabbricati con filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1961;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1961;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 17 febbraio 1961;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1961;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d)* esportati all'estero fino al 3 aprile 1961.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da solo o in mista intima, di solito, con cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, alla esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 26.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzionee di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti delle filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarata;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati e elementi indicati alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)*.

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

Ove il filandiere di seta o di bozzoli doppi intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari adibiti alla produzione di filati e che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero prelevare campioni, rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi e delle macchine da filiera installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 28.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 22 e 26; incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque nei casi indicati dal precedente art. 24 ometta o ritardi di denunciare i guasti o di sospendere la lavorazione, incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 29.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1960
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 206. — BENNATI

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960.

Misura dell'aggiunta dell'olio di sesamo, quale rivelatore, ai grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente l'aggiunta dell'olio di sesamo quale rivelatore ai grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini;

Decreta:

Art. 1.

L'olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica deve essere aggiunto nella misura del 5% in peso, quale rivelatore, ai grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini prodotti nel territorio nazionale.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini alla analisi di

controllo devono dare, diluiti nel rapporto da 1 a 20 con altro grasso privo di olio di sesamo, ancora la reazione cromatica caratteristica.

Art. 2.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini non possono essere asportati dalla fabbrica prima dell'aggiunta dell'olio di sesamo.

Art. 3.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini importati dall'estero debbono giungere in Dogana già addizionati con il 5% di olio di sesamo, a meno che l'importatore non intenda effettuare la sesamatura nel territorio nazionale. In tal caso i grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini devono essere avviati all'opificio destinatario con il vincolo della bolletta di accompagnamento per essere ivi sesamati nei modi prescritti sotto vigilanza finanziaria con spese a carico della ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960.

Misura dell'aggiunta dell'olio di sesamo, quale rivelatore, alla margarina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti l'art. 2 della legge 11 giugno 1959, n. 450, e l'art. 2 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernenti l'aggiunta dell'olio di sesamo quale rivelatore alla margarina;

Decreta:

Art. 1.

L'olio di sesamo, a reazione cromatica caratteristica, deve essere aggiunto, quale rivelatore, alla margarina prodotta nel territorio nazionale nella misura del 5 per cento in peso.

L'aggiunta dell'olio di sesamo alla margarina deve essere effettuata, al più tardi, nell'ultima fase della lavorazione.

La margarina prodotta, all'analisi di controllo, deve dare, diluita nel rapporto da 1 a 20 con altro grasso privo di olio di sesamo, ancora la reazione cromatica caratteristica.

Art. 2.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini nonchè i grassi idrogenati sono esclusi dall'obbligo della sesamatura se destinati, nello stesso stabilimento in cui vengono prodotti, alla fabbricazione della margarina.

Qualora nella fabbricazione della margarina vengano impiegati grassi già sesamati, dalla quantità di olio di sesamo da aggiungere alla margarina deve essere detratta la quantità di olio di sesamo contenuta nei grassi già sesamati.

Art. 3.

La margarina prodotta nel territorio nazionale non può essere asportata dalla fabbrica prima dell'aggiunta dell'olio di sesamo.

Art. 4.

La margarina importata dall'estero deve giungere in Dogana già addizionata con il 5% di olio di sesamo quale rivelatore e, all'analisi di controllo, deve dare, diluita nel rapporto da 1 a 20 con altro grasso privo di olio di sesamo, ancora la reazione cromatica caratteristica.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 14 luglio 1959 concernente le modalità per l'aggiunta dell'olio di sesamo alla margarina di produzione nazionale è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

(4703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale salso-solfato-bicarbonato alcalina denominata « Lavagello »

Con decreto n. 728 del 29 maggio 1960, il sig. Tacchino Luigi, con domicilio eletto in Castelletto d'Orba (Alessandria) è autorizzato alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale salso-solfato-bicarbonato-alcalina denominata « Lavagello » che sgorga nel territorio di Castelletto d'Orba (Alessandria). L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde di tipo corrente, della capacità di litri uno, mezzo ed un quarto contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 180 x mm. 110 per i recipienti da un litro, e di mm. 150 x mm. 90 per i recipienti da mezzo litro e da un quarto di litro, stampate su fondo giallo chiaro e divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale si legge al primo rigo, in nero « Acqua minerale » e sotto, a caratteri gotici di colore rosso « Lavagello ». Segue, a caratteri neri, la frase « Acqua minerale ottima per la cura delle dispepsie gastriche, nella litiasi biliare, nelle malattie delle colecisti, nelle epatiti, nelle disfunzioni epatiche e dell'apparato digerente ». Gradita da tavola - Soggiorno e cura - Albergo Fonte Lavagello - Castelletto d'Orba (Alessandria) - Vetro e tappo sterilizzati. In fondo a sinistra è effigiato in rosso uno scudo sul quale si legge: F.lli T. con un fregio. Sulla cornice bianca inferiormente sono stampati gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Nel riquadro di sinistra sono riportati i dati analitici rilevati in data 27 aprile 1959 dal prof. Luigi Mazza, direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Genova.

Nel riquadro di destra in alto è riportato il giudizio di purezza batteriologica risultante dalla analisi eseguita il 24 settembre 1957, dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Pavia, in basso le indicazioni cliniche redatte in data 27 dicembre 1957 dal prof. Michele Manara, direttore incaricato della Cattedra di idrologia medica dell'Università di Genova. In fondo il nominativo della ditta autorizzata. Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta, mediante apposita tubazione di acciaio inossidabile, posta in cunicolo ispezionabile, dalla sorgente allo stabilimento d'imbottigliamento distante metri 140, appositamente costruito secondo i progetti allegati alla istanza, e verrà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazione o sostituzione dell'acqua minerale.

La zona di protezione della sorgente, avrà un raggio di metri cinquanta e sarà chiusa con recinzione metallica.

(4425)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 10, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4620)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 6, il comune di Capranica Prenestina (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4621)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 5, il comune di Carpineto Romano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4622)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 4, il comune di Cave (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4623)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 3, il comune di Ciciliano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.970.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4624)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 395, il comune di Genzano di Roma (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4625)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 2, il comune di Labico (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.260.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4626)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 1, il comune di Olevano Romano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4627)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 400, il comune di Percile (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.090.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4628)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 399, il comune di Rocca Canterano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.645.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4629)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 398, il comune di Sambuci (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4630)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 397, il comune di San Vito Romano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.560.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4631)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 396, il comune di Segni (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.180.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4632)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 13, il comune di Roccaforzata (Taranto) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	633,012
1 Franco svizzero	143,895
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese	120,112
1 Fiorino olandese	164,566
1 Franco belga	12,454
1 Franco nuovo (N.F.)	126,667
1 Lira sterlina	1743,037
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,952

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno di Iª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, *modificato* con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1. I signori dott. Luigi Mondini e prof. Manfredo De Paolis sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo;

2. I signori prof. Alfonso Biondi e ing. Mario Della Sala sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Avellino;

3. I signori Conte Carlo Vialardi di Sandigliano e ing. Silvio Grupallo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella;

4. I signori geom. Francesco Casilli e ing. Stefano Casalini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo (Mantova);

5. I signori comm. Aldo Quarenghi e avv. Claudio Pellizzari sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

6. I signori dott. Enrico Gorla e cav. Battista Crotti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona);

7. I signori rag. Francesco Selmo e rag. Giannantonio De Lorenzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova (Udine);

8. I signori rag. Aniceto Gelsomini e dott. Gino Dal Moro sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Portogruaro (Venezia);

9. I signori Carlo Semprini e Cesare Barberini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone (Forlì);

10. I signori cav. Vittorio Mezzano e Francesco Montarolo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli);

11. I signori dott. Luigi Cavalloni e dott. Pietro Vaccari sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(4336)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 luglio 1960) il Bollettino n. 90 degli accordi e contratti collettivi nazionali, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale collettivo di lavoro del 28 febbraio 1959 per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti.

2. — Concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959 integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959 da valere per le aziende che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina ed ai lavoratori da esse dipendenti.

3. — Protocollo aggiuntivo al contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959 ed al concordato nazionale salariale integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959 *da valere per le aziende che fabbricano* articoli di vetro a soffio e a macchina ed ai lavoratori da esse dipendenti.

4. — Contratto nazionale collettivo di lavoro del 28 luglio 1959 per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti.

5. — Concordato nazionale salariale 28 luglio 1959 integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 da valere per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti.

6. — Protocollo aggiuntivo al contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 ed al concordato nazionale salariale integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 da valere per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed ai lavoratori da esse dipendenti.

7. — Contratto nazionale collettivo di lavoro 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi.

8. — Concordato nazionale salariale 14 dicembre 1955 per le aziende che effettuano la lavorazione dei mosaici vetrosi e per i lavoratori da esse dipendenti.

9. — Contratto nazionale collettivo di lavoro del 14 dicembre 1955 per le aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi e per i lavoratori da esse dipendenti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4553)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 30 aprile 1958 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 settembre 1955 da valere per i lavoratori dipendenti dalle cooperative produttrici di manufatti in cemento per la provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Reggio Emilia contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 1° ottobre 1959 per i salariati fissi (qualificati e comuni) della provincia di Reggio Emilia.

2. — Atto del 2 ottobre 1959 di estensione a tutti i salariati fissi (qualificati e comuni) iscritti alla C.I.S.N.A.L.-Terra di Reggio Emilia del contratto collettivo 1° ottobre 1959 per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso *tutti gli Uffici regionali e provinciali* del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 15 settembre 1958 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo e loro consorzi della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4554)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1959-60.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1959, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi regolari presso l'Accademia aeronautica, anno accademico 1959-60 registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1959, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 220;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1959, con il quale è prorogato al 15 agosto 1959 il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso dell'Accademia aeronautica registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1959, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 173;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1959, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1959, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 174;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione presentata dai candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei: Cianca Camillo, Colangelo Dario, D'Aniello Carlo, Fava Natale, Federico Massimo, Ghinassi Giuseppe, Giorgetti Raffaello, Masi Vito, Ripasarti Andrea e Ruggiero Camillo, non hanno presentato tutta la documentazione prescritta ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed all'art. 10 del decreto ministeriale 8 maggio 1959 di concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1959-60:

	Candidato		Punti
1.	Tempo Gianfranco	punti	32 —
2.	Polidori Paolo	»	31 —
3.	Calise Carlo	»	30 —
4.	Donati Carlo	»	29,72
5.	Zovato Romano	»	29,27
6.	Tonini Riccardo, nato il 28 luglio 1941	»	29 —
7.	Rossi Francesco, nato il 21 luglio 1940	»	29 —
8.	d'Aniello Edoardo, nato il 22 maggio 1940	»	29 —
9.	Di Eugenio Dario, nato il 13 marzo 1939	»	29 —
10.	Guzzon Fulvio	»	28,72
11.	Piccolomini-Clementini Adami Piero	»	28,63
12.	Di Genova Girolamo	»	28,54
13.	Barberis Paolo	»	28,36
14.	Grandi Giuseppe	»	28,27
15.	Bertocchini Luigi	»	28,18
16.	Stella Franco	»	28,09
17.	Eccher Claudio, nato il 2 ottobre 1938	»	28 —
18.	Conti Luigi, nato il 1° maggio 1938	»	28 —
19.	Vici Valerio, nato l'8 dicembre 1939	»	27,90
20.	Zardo Vittorio, nato il 22 gennaio 1938	»	27,90
21.	Ciminari Enzo, nato il 20 ottobre 1940	»	27,81
22.	Mainardi Bruno, nato il 2 agosto 1938	»	27,81
23.	Nardi Guido	»	27,72
24.	Codonesu Giancarlo, nato il 3 ottobre 1940	»	27,63
25.	Bondi Franco, nato il 31 luglio 1940	»	27,63
26.	Comandini Adalberto, nato il 25 febbraio 1940	»	27,63
27.	Massaro Angelo, nato il 19 ottobre 1939	»	27,63
28.	Ceccarelli Paolo, nato il 27 luglio 1939	»	27,63
29.	Faccini Rino, nato il 31 marzo 1938	»	27,63
30.	Oldoni Cesare, nato il 24 novembre 1938	»	27,54
31.	Righetti Marco, nato il 3 agosto 1938	punti	27,54
32.	Traballesi Alberto	»	27,45
33.	Aiuto Giorgio, O.N.F.A.	»	27,36
34.	Moscato Onofrio, nato il 10 febbraio 1941	»	27,36
35.	Iapicca Francesco	»	27,27
36.	Saponaro Giulio, nato il 21 gennaio 1940	»	27,18
37.	Ghezzi Giovanni, nato il 9 novembre 1938	»	27,18
38.	Colombo Bruno, nato il 1° novembre 1938	»	27,18
39.	Nicolai Florio, nato il 31 marzo 1940	»	27,09
40.	Lain Aldo, nato il 22 marzo 1940	»	27,09
41.	Mantovanelli Claudio, nato il 16 agosto 1939	»	27,09
42.	Gallina Bruno, nato il 20 settembre 1938	»	27,09
43.	Tomassone Arnaldo, nato l'8 luglio 1941	»	27 —
44.	Conti Enrico, nato il 26 ottobre 1940	»	27 —
45.	Mulas Girolamo, nato il 17 settembre 1940	»	27 —
46.	Burani Alessandro, nato il 1° agosto 1939	»	27 —
47.	Sant'Ambrogio Aldo, nato il 27 novembre 1940	»	26,90
48.	Olivetti Oscar, nato il 7 aprile 1938	»	26,90
49.	Meloncelli Achille, nato il 31 agosto 1941	»	26,81
50.	Giulioni Angelo Maria, nato il 15 maggio 1939	»	26,81
51.	Di Guglielmo Luigi R., nato il 30 novembre 1938	»	26,81
52.	Piazzalunga Piero Vittorio, nato il 4 aprile 1940	»	26,72
53.	Pollaci Elio, nato il 20 agosto 1939	»	26,72
54.	Cigolini Francesco, nato il 27 febbraio 1938	»	26,72
55.	Budellazzi Tomaso	»	26,63
56.	Colaiacovo Ferdinando, nato il 7 agosto 1940	»	26,54
57.	Girolami Vincenzo, nato il 2 giugno 1940	»	26,54
58.	Cavalcanti Fabio Massimo, nato il 4 marzo 1940	»	26,54
59.	D'Aniello Francesco, nato il 9 marzo 1938	»	26,54
60.	Crucioli Piergiorgio, nato il 5 marzo 1941	»	26,45
61.	Primo Pietro, nato il 25 gennaio 1941	»	26,45
62.	Ortale Pierluigi, nato il 26 novembre 1940	»	26,45
63.	Frigo Alberto, nato il 24 ottobre 1940	»	26,45
64.	Mercando Cesare, nato il 23 maggio 1938	»	26,45
65.	Santillo Cosimo	»	26,36
66.	Mastrangelo Gianfranco, iscritto Facoltà economia e commercio e superati esami	»	26,27
67.	Bellillo Giammarco, nato il 23 maggio 1940	»	26,27
68.	Ripari Luigi, nato il 15 marzo 1939	»	26,27
69.	Baroncelli Camillo, nato il 26 marzo 1939	»	26,18
70.	Presti Aurelio, nato l'11 aprile 1938	»	26,18
71.	Bramante Franco, nato il 22 febbraio 1940	»	26,09
72.	Calò Antonio, nato il 13 novembre 1939	»	26,09
73.	Schiavo Giuseppe, nato il 21 giugno 1939	»	26,09
74.	Servadei Bruno, nato il 10 febbraio 1941	»	26 —
75.	Cruciani Sergio, nato il 24 dicembre 1939	»	26 —
76.	Trifoni Nicola, nato il 18 gennaio 1940	»	25,90
77.	Righi Giuseppe, nato il 19 ottobre 1939	»	25,90
78.	De Bosis Carlo	»	25,81
79.	Orlandini Claudio	»	25,72
80.	Gigliofiorito Gino, nato il 17 novembre 1938	»	25,63
81.	Ferrari Giov. Battista, nato il 9 maggio 1938	»	25,63
82.	Siotto Gianfranco, nato il 17 marzo 1940	»	25,54
83.	Radogna Palmo, nato il 2 febbraio 1939	»	25,54
84.	Puliafito Domenico, nato il 4 novembre 1940	»	25,36
85.	Bencivegna Arcangelo, nato il 4 giugno 1940	»	25,36
86.	Blandini Carlo, nato il 21 marzo 1939	»	25,36
87.	Zampini Achille, nato il 7 novembre 1937	»	25,36
88.	Reina Alfieri, nato il 9 gennaio 1939	»	25,27
89.	Imberti Ignazio, nato il 25 maggio 1938	»	25,27
90.	Renzullo Michele, nato il 10 febbraio 1939	»	25,18
91.	Ziliani Riccardo, nato il 25 agosto 1939	»	25,09
92.	Morelli Mario, nato il 12 novembre 1939	»	25 —
93.	Penza Domenico, nato il 23 novembre 1938	»	25 —
94.	Camponi Giuseppe	»	24,81
95.	Fiorini Paolo	»	24,72
96.	Leonori Giuseppe	»	24,63
97.	Amodeo Eugenio	»	24,54
98.	Rinaldi Orlando	»	24,45
99.	Sardella Guido	»	24,36
100.	Campelli Nunzio	»	24,27
101.	Stanziola Nicola	»	24,09

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1960
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 34. — LAZZARINI

(4404)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 222, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 settembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 7, foglio n. 8, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il consigliere di Stato dott. Vincenzo Peruzzo trovasi nell'impossibilità ad espletare l'incarico di presidente della Commissione di cui sopra;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di Stato dott. Vincenzo Peruzzo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva, di cui alle premesse, il consigliere di Stato dott. Salvatore Zingale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1960
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 13. — PALADINI

(4544)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 222, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 settembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 7, foglio n. 8, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il prof. Umberto D'Ancona trovasi impossibilitato ad espletare l'incarico di componente della Commissione di cui sopra;

Decreta:

In sostituzione del prof. Umberto D'Ancona è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva, di cui alle premesse, il prof. Pasquale Pasquini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1960,
Registro n. 9, *foglio n.* 121. — PALADINI

(4545)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visti i decreti prefettizi n. 21641 dell'11 maggio 1959 e n. 2081 del 10 giugno 1959, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese;

Visti i verbali trasmessi a questo Ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 10907/San. del 14 marzo 1960, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa così come è stata formulata dalla Commissione:

1.	Speziale Stefania	punti	56.829	su 100
2.	Cattaneo Teodora	»	56,256	»
3.	Selle Vincenzina	»	51.588	»
4.	Brunella Carlotta	»	51,201	»
5.	Pellini Maria	»	51,162	»
6.	Rinaldi Gaetanina	»	50,724	»
7.	Uboldi Carla	»	50,316	»
8.	Ferrario Rosina	»	49,000	»
9.	Pizzaia Giovanna	»	48,951	»
10.	Restori Anna Maria Laura	»	48,772	»
11.	Lombardi Carla	»	48,358	»
12.	Falcetta Piera	»	48,149	»
13.	Sangalli Maria Antonietta	»	48,131	»
14.	Borsani Orsola	»	48,011	»
15.	Minari Argentina	»	48,000	»
16.	Falcicchio Dora	»	47,976	»
17.	Zanotti Libera	»	47,866	»
18.	Gadda Angela	»	47,844	»
19.	Sartini Luigia Giuseppa	»	47,500	»
20.	Rosso Pierangela	»	47.483	»
21.	Vittore Pierina	»	47,465	»
22.	Franzini Mara	»	47,296	»
23.	Bizozzero Giuseppina	»	47,294	»
24.	Strambini Natalina	»	47,093	»
25.	Perucco Luigia	»	46,670	»
26.	Zannetti Nina	»	46,626	»
27.	Cinotti Carla	»	46,577	»
28.	Morandi Amedea	»	46,340	»
29.	Testa Ida	»	45,000	»
30.	Poli Tozzi Laura	»	44,557	»
31.	Masciocchi Maria	»	44,150	»
32.	Martignoni Giuseppina	»	43,741	»
33.	Colombo Wilma	»	43,539	»
34.	Del Frate Elvira	»	43,350	»
35.	Cantivo Angela	»	42,180	»
36.	Puppi Luigia	»	41,428	»
37.	Crovi Nellina Anna	»	41,000	»
38.	Dania Carla	»	41,000	»
39.	Acquistapace Bianca	»	40,641	»
40.	Cappelletti Teresa	»	40,314	»
41.	Lamia Luigia	»	39,325	»
42.	Pariani Chiara	»	39.304	»
43.	Mazzucchelli Adele	»	36,040	»
44.	Colombo Angelina	»	36,000	»
45.	Previati Gabriella	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 28 giugno 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visti i decreti prefettizi n. 21641 dell'11 maggio 1959 e n. 2081 del 10 giugno 1959, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1958;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 10907/San. del 14 marzo 1960;
Richiamato il proprio decreto con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicate dalle candidate;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato e vengono assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Speziale Stefania: Busto Arsizio;
2) Cattaneo Teodora: Gallarate;
3) Selle Vincenzina: Cittiglio-Caravate-Brenta;
4) Brunella Carlotta: Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano;
5) Pellini Maria: Cocquio Trevisago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 28 giugno 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

(4379)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4129 in data 31 dicembre 1956, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino:

1. Marengo Caterina	punti	56,358
2. Martini Maria	»	56,282
3. Teppa Anna Pierina	»	53,654
4. Luccio Giuseppina	»	52,925
5. Rosso Venanzia	»	52,774
6. Montarolo Giuseppina	»	52,243
7. Nittardi Giovanna	»	52,166
8. Giaccone Anna	»	52,080
9. Crespi Giuseppina	»	51,922
10. Leoni Carolina	»	51,464
11. La Spina Maria Grazia	»	51,242
12. Bertino Rosalba	»	50,935
13. Lomagno Anna	»	50,909
14. Merlo Maria	»	50,864
15. Vittore Pierina	»	50,857
16. Rastello Elena	»	50,796
17. Favalezza Franca	»	50,312
18. Sacchero Rosa	»	50,194
19. Dessimone Maria	»	50,052
20. Montaldo Laura	»	50,000
21. Vaccari Claudina	»	49,935
22. Guglielmetto Mugion Anna	»	49,730
23. Mensa Secondina	»	49,277
24. Vittore Gemma	»	49,094
25. Burdese Teresa	punti	49,041
26. Conte Giovanna Maria	»	49,003
27. Merlo Irene	»	48,845
28. Cugini Oliva	»	48,773
29. Meinero Lidia	»	48,742
30. Cantamessa Rosina	»	48,654
31. Pancotto Maria	»	48,630
32. Curti Teresina	»	48,604
33. Prasso Maria	»	48,439
34. Carretti Yvonne	»	48,313
35. Cremonesi Rosa	»	48.312
36. Accornero Elisabetta	»	48,220
37. Zapparoli Rinalda	»	48,219
38. Rostagno Maria Rosa	»	48,125
39. Enria Giuseppina	»	48,034
40. Macciò Neveltilde	»	47,593
41. Sconfienza Rita	»	47,531
42. Consolandi Maria	»	47,423
43. Sacchero Teresa	»	47,112
44. Migliaccio Giovanna	»	47,000
45. Fantino Rosa	»	46,880
46. Ferrero Gallias Rosa	»	46,839
47. Allisiardi Lucia	»	46,710
48. Giolito Anna Maria	»	46.244
49. Vernetti Mansin Secondina	»	46,228
50. Racca Clara	»	46,121
51. Aseglio Gianinet Anna Maria	»	46,036
52. Mancuso Maria	»	45,951
53. Orbassano Annita	»	45,791
54. Viarengo Dina	»	45,453
55. Graglia Teresina	»	43,894
56. Noè Rita	»	43,839
57. Pichetto Adelina	»	43,201
58. Vago Maria	»	43,152
59. Avonto Rosa Maria	»	42,847
60. Quartiani Maria	»	42,460
61. Tolosano Antonietta	»	40,036
62. Buffoni Enrina	»	40,000
63. Almonte Maria	»	39,986
64. Bianchi Nanda	»	39,270
65. Vaulato Giovanna	»	38,786
66. Dorato Gloria	»	38,108
67. Bertoni Bice	»	35,918

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 20 giugno 1960

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4355 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1956;
Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Marengo Caterina: Trofarello;
Martini Maria: Cavour;
Teppa Anna Pierina: Mezzenile-Pessinetto;
Luccio Giuseppina: Pont Canavese;
Rosso Venanzia: Nole-Villanova Canavese;
Montarolo Giuseppina: Coassolo Torinese-Monastero di Lanzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 20 giugno 1960

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(4381)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 246/San. in data 27 gennaio 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di tre condotte mediche vacanti in Provincia, al 30 novembre 1959;

Visto il proprio successivo decreto n. 1673/San. in data 29 aprile 1960, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Franchini Remo	punti	58,250
2. Sighinolfi Luigi	»	57,977
3. Ceresini Emilio	»	53,354
4. Mammi Luciano	»	53,204
5. Vaccari Fabio	»	52,356
6. Cazzuoli Fernando	»	51,800
7. Campagnoli Evaristo	»	51,295
8. Loscalzo Domenico	»	51,040
9. Menziani Renato	»	51,001
10. Orlandi Loredano	»	50,872
11. Rossi Gian Paolo	»	50,500
12. Casolari Ugo	»	50,131
13. Silingardi Silvano	»	50,130
14. Nava Carlo	»	50,011
15. Bo Vittorio	»	49,882
16. Pradella Fidenzio	»	49,736
17. Tolomelli Vittorino	»	49,422
18. Volpogni Domenico	»	49,272
19. Vescogni Stelio	»	49,032
20. Benassi Carlo	»	48,943
21. Contini Cleto	»	48,759
22. Malavasi Luciano	»	48,735
23. Ferrucci Morandi Giancarlo	»	48,654
24. Zanoli Fernando	»	48,556
25. Casini Ugo	»	48,495
26. Baroni Evan	»	47,713
27. Donati Gregorio, nato il 12 aprile 1931	»	47,500
28. Pezzi Alberto, nato il 22 maggio 1933	»	47,500
29. Bertalero Pietro	»	46,045
30. Ceci Roberto	»	45,818
31. Veronesi Gustavo	»	44,936
32. Peretti Luciano	»	44,636
33. Ronzoni Pio	»	44,000
34. Pivetti Giorgio	»	43,668
35. Zagatti Gianfranco	»	43,580
36. Paltrinieri Emilio	»	41,500
37. Magri Eugenio	»	41,181
38. Resca Cesare	»	40,877
39. Marturano Giambattista	»	40,562
40. Landini Angiolino	»	40,272
41. Gori Mario	»	39,903
42. Minghetti Giuliano	»	39,798
43. Mengoli Oliviero, nato il 3 agosto 1928	»	39,500
44. Fiorio Antonio, nato il 20 giugno 1930	»	39,500
45. Kliner Giovanni	»	38,927
46. Tinti Italo	»	37,927

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 13 giugno 1960

Il medico provinciale dirigente: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1959;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Franchini dott. Remo: San Possidonio (condotta unica);
Sighinolfi dott. Luigi: Frassinoro (2ª condotta);
Ceresini dott. Emilio: Polinago (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 13 giugno 1960

(4380) *Il medico provinciale dirigente*: RENZULLI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria del concorso a posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1957

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 15 marzo 1958, n. 16267, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami pel conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957,

Visto il decreto prefettizio n. 39720 del 16 dicembre 1959 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 3757 del 9 marzo 1960, concernente la costituzione della Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra, formulata dalla competente Commissione:

1. Frigo Vittorina	punti	54,163
2. Di Giuseppe Amalia	»	52,804
3. Tamburini Maria Luisa	»	51,957
4. Pollice Amalia	»	51,450
5. Gasbarri Olga	»	50,890
6. Montanaro Concetta	»	50,325
7. Merlino Giacinta	»	50,175
8. D'Orazio Aeralda Maria	»	50,000
9. Gigante Maria Gabriella	»	49,440
10. D'Ippolito Cornelia	»	49,140
11. Odorisio Maria	»	49,029
12. Gattone Domenica Giuliana	»	49,000
13. Di Carlo Italia	»	48,791
14. Pasquantonio Anna Luisa	»	48,716
15. Di Bernardo Iolanda	»	48,321
16. Michetti Italia	»	47,929
17. Maregatti Irene	»	47,750
18. Franceschini Rosa	»	47,580
19. Manferdini Lilea	»	47,037
20. Carniani Carla	»	46,896
21. Sbattella Giuseppina	»	46,500
22. Fuochi Iole	»	45,558
23. Riggi Fulvia	»	45,200
24. Valeri Assunta	»	45,000
25. Quacquarini Cecilia	»	44,287
26. Passa Laida	»	43,436
27. Carpenè Maria Teresa	»	43,168

28. Sgrignani Sigismonda . . . punti 43,135
29. Brognara Gioconda Iole . . . » 43,031
30. D'Ulisse Nella . . . » 42,000
31. Mucci Iva . . . » 41,612
32. Iagnemma Paolina . . . » 40,028
33. Trevisani Alfonsa . . . » 40,003
34. Di Domenico Maria Francesca » 40,000
35. Rosa Irma . . . » 39,667
36. Lolli Rosina . . . » 39,600
37. Cialfi Lionisia . . . » 39,546
38. Leante Pia . . . » 39,541
39. Ludovici Carmina . . . » 39,273
40. Rubeo Diana . . . » 38,760
41. Santucci Maria . . . » 38,704
42. Nerucci Noris . . . » 38,253
43. Saraceni Giuseppina . . . » 38,166
44. Riggi Teresa . . . » 37,900
45. Pace Elisabetta . . . » 37,237
46. Cerasoli Bruna . . . » 37,000
47. Mannocchi Maria Teresa . . . » 36,562
48. Partenzi Mariangela . . . » 36,359
49. Nola Armida . . . » 36,250
50. Di Pietro Mirella . . . » 36,000
51. Perrotti Rachele . . . » 35,750
52. Di Guglielmo Concetta . . . » 35,500
53. Cantenne Ebe . . . » 35,400
54. Di Giacomo Luciana . . . » 35,379
55. Di Valentino Anna . . . » 35,087
56. Babini Carolina . . . » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 23 giugno 1960

Il medico provinciale: SOLLECITO

(4480)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0534 in data 7 gennaio 1960, relativo all'approvazione della graduatoria delle idonee al concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958, bandito con proprio decreto in data 18 febbraio 1959;

Visto il decreto in data 24 gennaio 1960, con il quale sono state nominate le vincitrici del concorso medesimo;

Visto che l'ostetrica Cesco Rosso Elvira ha rinunciato alla condotta ostetrica di Vodo di Cadore e l'ostetrica Zucchetto Maria a quello di Seren del Grappa;

Viste le preferenze espresse dalle candidate;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959, n. 100.1.884 di protocollo;

Decreta:

Il precedente decreto in data 24 gennaio 1960, n. 0534, viene così modificato e le seguenti candidate, comprese nella graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee, di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Molin Pradel Teresa: Cibiana;
2) Cervo Elsa: Vodo di Cadore;
3) Zucchetto Maria: Sovramonte;
4) Costa Iole: Seren del Grappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 28 giugno 1960

Il medico provinciale: MAGRI

(4385)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Viste le note del Ministero della sanità n. 300.6.890 in data 26 aprile ed in data 31 maggio 1960;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1960, n. 1088, con cui venne approvata la graduatoria dei novantaquattro candidati idonei nel concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia in data 21 aprile 1960, n. 32562, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 13 maggio 1960, con cui i sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Lazzari Geminiano, punteggio 62,490/100, condotta di Castelmella;

2) Carletti Giuseppe, punteggio 61,148/100, condotta di Ghedi;

5) Vergine Mario, punteggio 57,640/100, condotta di Tremosine,

ed i sottoindicati concorrenti non conseguono nessun'assegnazione, essendo le condotte da essi preferite già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria:

3) Valzorio Ferdinando; 4) Mangili Pierino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di competenza, di fare proprio il decreto prefettizio innanzi menzionato;

Decreta:

La dichiarazione dei vincitori del concorso per i tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958 è approvata nei termini di cui al ripetuto decreto prefettizio;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 1° luglio 1960

Il veterinario provinciale capo: TAFURI

(4388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2996 del 27 gennaio 1959, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1958;

Visto il successivo decreto prefettizio di pari numero del 30 luglio 1959, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958, è così costituita:

Presidente:
Mussini dott. Claudio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Ferracciu prof. Domenico, primario ostetrico Ospedale San Francesco, Nuoro;
Usai dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia;
Baldissara Evelina, ostetrica condotta.
Segretario:
Borri dott. Carlo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato anche all'albo pretorio di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 27 giugno 1960

Il medico provinciale: PUTZU

(4382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1957.

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO

Visto il decreto prefettizio n. 3370, Div. III San. datato 31 dicembre 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;
Ritenuto di dover provvedere alla composizione della Commissione giudicatrice al predetto concorso;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è così costituita:
Presidente:
De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.
Componenti:
Vezzoso prof. Bartolomeo, ispettore generale medico;
Spoto prof. Pompeo, docente in ostetricia e di ginecologia presso l'Università di Siena;
Marotta prof. Guido, medico specializzato in ostetricia e ginecologia;
Magneschi Eva nei Bicci, ostetrica condotta.
Segretario:
Maiello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 13 giugno 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(4383)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1960, n. 3333/58, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958 alle vincitrici del concorso bandito con decreto del Prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 41504;
Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito;
Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Villadossola;
Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La signorina Garoppo Marinella è assegnata alla condotta ostetrica di Villadossola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Novara e del comune di Villadossola.

Novara, addì 25 giugno 1960

Il Medico provinciale

(4384)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.